

Eventi meteorici del mese di aprile 2009

Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati per consentire il rapido rientro nelle abitazioni, l'autonoma sistemazione delle famiglie evacuate e per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati.

A) Contributi per il rapido rientro nelle unità abitative gravemente danneggiate (franchigia euro 3.500,00)

Al fine di consentire un rapido rientro dei residenti nelle abitazioni (prime case) seriamente danneggiate dagli eventi calamitosi, può essere concesso un contributo massimo di euro 15.000,00 per unità abitativa, al netto di franchigia di 3.500,00 euro.

Il contributo può essere richiesto dai proprietari, comproprietari o usufruttuari delle abitazioni e sarà detratto dalle provvidenze riconosciute allo stesso titolo.

Una quota non superiore ad euro 5.000,00 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di prima necessità; in tal caso il contributo può essere erogato anche agli affittuari.

Sono ammesse a contributo solo le spese documentabili mediante fatture e riferite esclusivamente al ripristino delle strutture esistenti e direttamente funzionali al rientro.

Le domande per accedere al contributo, accompagnate da apposita relazione tecnica di professionista abilitato contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, devono essere presentate entro il 31.10.2009 al Sindaco del Comune di residenza utilizzando lo schema di richiesta che verrà predisposto.

Il Sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, trasmette l'elenco dei contributi ammissibili alla Regione che provvede a trasferire le risorse necessarie in tempi compatibili con le disponibilità finanziarie. I privati dovranno presentare le fatture quietanzate entro il 30.11.2009. Successivamente alla presentazione completa delle spese complessivamente sostenute saranno erogate le somme a saldo del contributo.

Su ogni domanda di contributo per il rapido rientro sarà applicata una **franchigia di 3.500,00 euro**.

La Giunta Regionale, in considerazione dell'esiguità dei fondi disponibili, si riserva di eventualmente riparametrare il contributo sulla base delle risorse assegnate e delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

B) Contributi per l'autonoma sistemazione

il contributo spetta ai nuclei familiari che alla data del 28 aprile 2009 abitavano in modo stabile e continuativo in abitazioni principali che sono state distrutte o sgomberate perchè dichiarate inagibili, totalmente o parzialmente, con ordinanza sindacale a seguito delle piogge in parola. La misura massima di € 400,00 mensili è concessa a favore di nuclei familiari composti da un minimo di quattro persone.

Nell'ipotesi di un nucleo familiare composto da meno di quattro unità, la misura è stabilita in € 100,00 per ogni componente, assicurando, comunque a favore di un singolo soggetto la somma di € 200,00.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

I contributi, da erogare mensilmente, spettano anche ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili che abbiano trovato una autonoma sistemazione abitativa anche a titolo non oneroso.

I benefici economici sono concessi, per non più di un anno, a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta che sarà predisposto, devono essere presentate al Sindaco del Comune di residenza entro il 31.10.2009.

Il Sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, trasmette l'elenco dei contributi ammissibili alla Regione, e procede all'erogazione dei medesimi entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

C) Benefici finanziari e spese ammissibili a favore dei soggetti privati per il ristoro di danni subiti a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati (franchigia euro 3.500,00)

I benefici finanziari possono essere concessi per:

- Immobili con ordinanza d'inagibilità o di sgombero;
- ripristino di unità immobiliari ad uso di abitazioni principali e non principali (solamente in presenza di fatture di spesa quietanzate);
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento di beni mobili in relazione al nucleo familiare;
- spese conseguenti al danneggiamento di beni mobili registrati (solamente in presenza di fatture di spesa quietanzate);

I benefici finanziari possono essere richiesti una sola volta dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento, e sono riferiti ad opere già realizzate o da realizzarsi, ovvero a spese già sostenute o ancora da sostenersi, purché direttamente dipendenti dalle conseguenze degli eventi calamitosi in oggetto. In ogni caso per ottenere la concessione del contributo devono sempre essere esibite le fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute. La Giunta Regionale, in considerazione dell'esiguità dei fondi disponibili, si riserva d'indicare le priorità per gli interventi privilegiando le prime abitazioni con ordinanza di sgombero e di eventualmente riparametrare le percentuali di contributo sulla base delle risorse assegnate e delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

1) Opere e spese ammissibili a contributo

Sono previste le seguenti entità e tipologie di finanziamento:

- a) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale danneggiate e ripristinabili (prime case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, non superiore a € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa e fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta.
- b) Unità immobiliari ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, danneggiate e ripristinabili (seconde case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, non superiore a € 25.000,00 per ciascuna unità abitativa e fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta.
- c) Parti ad uso comune di un condominio danneggiato ma ripristinabile: può essere concesso un contributo, non superiore a € 25.000,00, e fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta qualora all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, e fino a un massimo del 50% in caso contrario.
- d) Beni mobili distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo per il ristoro dei danni fino ad un massimo di euro 3.100,00 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi e fino ad un massimo di euro 52,00 al mq. per i locali adibiti a garage, box o cantina per un limite complessivo massimo di 40 mq., per un ammontare totale non superiore a

- euro 15.000,00 per nucleo familiare.
- e) Beni mobili registrati distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo fino al 60% della spesa sostenuta, così come risultante dalle fatture di riparazione, per un limite massimo di euro 15.000,00 per nucleo familiare. Nel caso di rottamazione certificata del mezzo il contributo sarà fino al 60% del valore commerciale del veicolo al momento dell'evento desunto dai listini correnti e comunque per un importo non inferiore ad euro 3.500,00. Nel caso di alienazione non è erogabile alcun contributo.
 - f) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non riutilizzabili (prime case) con ordinanza d'inagibilità o di sgombero: potranno essere ammesse a contributo somme a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionali alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione, nello stesso comune o in comune limitrofo, di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più riutilizzabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n 457, e successive modificazioni. Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art. 6 lett A) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
 - g) Unità immobiliari ad uso abitazione non adibite ad abitazione principale distrutte o non riutilizzabili (seconde case) con ordinanza d'inagibilità o di sgombero: potranno essere ammesse a contributo somme fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non riutilizzabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera f).

1.1) Precisazioni

I contributi possono essere concessi per il ripristino delle unità immobiliari e in particolare delle parti residenziali, dell'autorimessa e dell'unica strada di accesso quando interrotta. Le spese per i muri di sostegno o altre opere di protezione dell'abitazione possono essere ricomprese nel computo solo quando, sulla base di valutazioni tecniche, il loro mancato ripristino comprometta direttamente la statica dell'edificio. Non sono ammesse a contributo le spese relative a cancelli, verande, tende da esterno, recinzioni, ricoveri, depositi, terreni, cortili, orti, giardini, attrezzature sportive ed altre pertinenze.

Non sono ammesse opere realizzate direttamente dal danneggiato. Possono essere ammessi i noli, le forniture, gli acquisti di materiali, attrezzature, componenti ed altro purché debitamente documentati.

Sono esclusi da ogni forma di contributo gli edifici ad uso residenziale non abitabili per fatiscenza o degrado al momento dell'evento calamitoso o non in regola con gli strumenti urbanistici.

Dall'ammontare della spesa sostenuta per i beni immobili e i beni mobili registrati, prima dell'applicazione delle percentuali previste, oppure, qualora sia maggiore, dall'importo dei danni accertati per i beni mobili, **deve essere detratta una franchigia di euro 3500,00** nonché l'ammontare di eventuali risarcimenti assicurativi.

Il rimborso IVA concorre alla formazione del volume di danno ed avviene nei medesimi limiti percentuali e massimali previsti per la determinazione del contributo.

2) Domanda di contributo e soggetti titolati

I privati cittadini interessati entro il 01.12.2009 dovranno presentare formale domanda di contributo per i danni conseguenti dagli eventi atmosferici in oggetto. I comuni dovranno dare tempestiva ed adeguata informazione alla popolazione interessata. La domanda, formulata sul modulo predisposto, sarà indirizzata esclusivamente al comune sede del bene danneggiato, e dovrà

essere di conferma delle segnalazioni già trasmesse in precedenza. In alternativa le domande presentate potranno essere accolte, a giudizio dei comuni interessati, unicamente in presenza di situazioni riconosciute e certificate dall' amministrazione mentre non saranno prese in considerazione richieste di aumenti delle spese superiori al 20% rispetto a quanto riportato nelle segnalazioni. Qualora le segnalazioni precedentemente presentate non contengano alcuna quantificazione del danno le domande potranno essere prese in considerazione solo per un importo fino a 10.000,00 euro, al lordo della franchigia, oppure a seguito di presentazione di perizia asseverata il cui importo sarà a carico del richiedente. Potranno sottoscrivere la domanda, oltre ai cittadini già firmatari della prima segnalazione, anche i discendenti diretti in caso di intervenuto decesso.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- elenco autocertificato dei danni subiti complessivamente ai beni immobili, mobili e mobili registrati e del costo per il loro ripristino;
- elenco autocertificato dei danni subiti ai beni mobili con l'indicazione della loro collocazione e del numero di vani danneggiati o indicazioni sulla superficie di garage o cantine;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;
- copia delle fatture di spesa quietanzate e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello predisposto;
- eventuali altri documenti probatori a supporto della domanda;
- per le spese dipendenti dal danneggiamento di beni mobili, calcolati a forfait come indicato al precedente punto 1), lettera d), non è necessaria alcuna documentazione probatoria di riparazione o riacquisto;
- perizia asseverata redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale contenente la descrizione dei danni subiti e degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati qualora l'importo dei danni sia superiore a euro 25.000,00 riferito ai soli beni immobili;
- perizia asseverata redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale contenente la descrizione dei danni subiti e degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati qualora la segnalazione a suo tempo presentata non fosse comprensiva della quantificazione del danno.

Il soggetto interessato, qualora al momento di avanzare domanda di risarcimento non sia ancora in possesso di tutti i documenti giustificativi della spesa, provvederà all'inoltro al comune entro 180 giorni dalla comunicazione della definizione del contributo.

3) Adempimenti dei comuni

Le domande di contributo dovranno essere raccolte dai comuni interessati che provvederanno all'istruttoria secondo le indicazioni specificate, e che dovranno operare tutte le verifiche del caso in merito ai danni denunciati, in particolare per i seguenti aspetti:

- nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi in oggetto;
- titolarità dei beni;
- utilizzo nella documentazione probatoria di importi dei lavori in linea con i costi fissati dal Prezziario regionale;
- conformità sostanziale degli edifici danneggiati alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste per il caso specifico;
- coerenza degli importi denunciati con gli effetti dei danni rilevati in ordine all'entità dell'evento;
- numero dei vani danneggiati per il calcolo di cui al punto 1 lettera d).

I sindaci dei comuni, accertata la completezza delle domande e la rispondenza ai punti sopra citati, provvederanno alla certificazione della spesa ammissibile massima, ed alla definizione dei benefici spettanti ed invieranno alla Regione, entro il 15.02.2010, il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo redatto secondo il modello predisposto.

4) Pagamenti

La Regione provvederà a trasferire ai comuni interessati, anche in fasi successive, le somme destinate ai privati cittadini; tali somme dovranno essere sollecitamente erogate a favore dei singoli destinatari.

5) Controlli

I comuni in qualità di enti territoriali direttamente interessati dovranno attivare tutti i controlli del caso per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati di recupero del patrimonio abitativo danneggiato in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia. I controlli, che dovranno essere scrupolosi in particolare per gli aspetti già ricordati al precedente punto 3) "Adempimenti dei comuni", dovranno anche riguardare verifiche incrociate con archivi anagrafici, catastali, edilizi, fiscali, etc. per accertare la regolare posizione di ogni immobile oggetto di contributo.

La Regione si riserva di effettuare accertamenti e riscontri anche a campione al fine di perseguire una sostanziale omogeneità di interpretazione e di valutazioni nel ristoro dei danni.

6) Termini

I comuni dovranno trasmettere alla Regione il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo entro la data del 15.02.2010 e concludere le operazioni e inviare la rendicontazione finale entro la data del 30.11.2010.